Pubblicato il 22/10/2026

N. 02027 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2023, proposto da (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Coscarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

di (Omissis), (Omissis), (Omissis), non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 3062 del 06.03.2023 avente ad oggetto: "Decreto n. 17622 del 30 dicembre 2022 pubblicato in data 06.03.2023"; del decreto dirigenziale n. 5634 del 21.04.2023 e della lettera prot. m_d a55417d reg2023 0002279, datata 02 febbraio 2023. Di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 9 ottobre 2026 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame il sig. (Omissis) ha impugnato il decreto dirigenziale n. 3062 del 6 marzo 2023, con il quale la Regione Calabria ha annullato in autotutela il precedente decreto dirigenziale n. 17622 del 30 dicembre 2022 e approvato una nuova graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione di n. 177 unità di personale con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile, categoria C, da assegnare ai Centri per l'Impiego della Regione Calabria.

Sono stati altresì impugnati il successivo decreto dirigenziale n. 5634 del 21 aprile 2023, recante ulteriore aggiornamento della graduatoria, nonché la nota del Comando Militare Esercito Calabria prot. n. 2279 del 2 febbraio 2023, richiamata dall'Amministrazione regionale quale presupposto istruttorio del riesame della posizione del ricorrente.

Espone il ricorrente di avere partecipato alla procedura concorsuale dichiarando il possesso del titolo militare ritenuto utile ai fini dell'applicazione della riserva di posti prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010.

All'esito delle operazioni concorsuali, la Regione Calabria aveva approvato la graduatoria definitiva, collocando il ricorrente alla posizione n. 167 e dichiarandolo vincitore della procedura in applicazione della predetta riserva.

Successivamente, nell'ambito delle verifiche attivate dall'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti dichiarati dai candidati beneficiari della riserva, veniva acquisito il parere del Comando Militare Esercito Calabria, il quale rappresentava che il servizio prestato dal ricorrente non rientrava tra le categorie di volontari contemplate dal codice dell'ordinamento militare ai fini del riconoscimento del beneficio.

Sulla base di tale riscontro, la Regione Calabria procedeva all'annullamento in autotutela della precedente graduatoria nella parte concernente la posizione del ricorrente, escludendo il medesimo dall'applicazione della riserva di posti e rideterminando conseguentemente la graduatoria finale della procedura concorsuale.

Per effetto del riesame, il ricorrente, inizialmente dichiarato vincitore del concorso, veniva ricollocato tra gli idonei non vincitori, con arretramento dalla posizione n. 167 alla posizione n. 1539 e, successivamente, alla posizione n. 1540 della graduatoria.

Tanto premesso in fatto, a sostegno del gravame, il ricorrente deduce molteplici profili di illegittimità dell'operato amministrativo.

In particolare, egli contesta il presupposto fondamentale sul quale si fonda il riesame disposto dalla Regione, assumendo che le Amministrazioni resistenti avrebbero

erroneamente qualificato la propria posizione quale volontario in ferma annuale, mentre egli avrebbe svolto, dal 1993 al 1995, servizio militare quale volontario in ferma prolungata biennale ai sensi della legge n. 958 del 1986.

Secondo la prospettazione ricorsuale, tale erronea qualificazione avrebbe inficiato l'intero *iter* istruttorio e determinato un travisamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Il ricorrente sostiene inoltre che la figura del volontario in ferma prolungata biennale presenterebbe caratteristiche sostanzialmente assimilabili a quelle delle successive figure del volontario in ferma breve e del volontario in ferma prefissata, alle quali il legislatore riconosce il beneficio della riserva nei concorsi pubblici.

Da tale premessa egli fa discendere la violazione degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010, il difetto di istruttoria, l'erroneità dei presupposti, la violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nonché la lesione dell'affidamento ingenerato dalla precedente approvazione della graduatoria che lo aveva individuato quale vincitore.

In via subordinata, il ricorrente ha altresì prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010, assumendo l'irragionevolezza della mancata inclusione tra i beneficiari della riserva dei volontari in ferma prolungata biennale disciplinati dalla previgente normativa.

Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l'integrale accoglimento della domanda.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria e il Ministero della Difesa – Comando Militare Esercito Calabria, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le Amministrazioni resistenti hanno evidenziato come gli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010 individuino espressamente e tassativamente le categorie destinatarie del beneficio della riserva e non consentano alcuna estensione a figure militari diverse da quelle nominate dal legislatore.

Hanno inoltre sostenuto che il volontario in ferma prolungata biennale apparteneva ad un differente sistema ordinamentale, antecedente alla professionalizzazione delle Forze armate, e che non sussistono pertanto i presupposti per una sua assimilazione alle figure del volontario in ferma breve o del volontario in ferma prefissata.

La parte ricorrente ha altresì proposto domanda cautelare.

Con ordinanza n. 294/2023 del 15 giugno 2023, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, rilevando, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase interinale, che il ricorso non appariva assistito da adeguato *fumus boni iuris*, avuto riguardo al fatto che il bando di concorso richiamava espressamente la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 66 del 2010.

All'udienza straordinaria di smaltimento del 9 ottobre 2026, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

La controversia concerne la legittimità del decreto dirigenziale n. 3062 del 6 marzo 2023, con il quale la Regione Calabria ha annullato in autotutela la precedente approvazione della graduatoria del concorso pubblico per n. 177 posti di istruttore amministrativo-contabile, rideterminando la posizione del ricorrente a seguito del venir meno della riserva di posti inizialmente riconosciutagli quale volontario delle Forze armate.

Ciò posto, con i motivi di ricorso il ricorrente deduce che l'Amministrazione avrebbe fondato la propria determinazione su un erroneo presupposto di fatto, avendo qualificato il servizio militare da lui prestato quale volontario in ferma annuale, mentre egli avrebbe svolto servizio, dal 1993 al 1995, quale volontario in ferma prolungata biennale ai sensi della legge n. 958 del 1986.

La censura, pur cogliendo un profilo fattuale della vicenda, non risulta decisiva.

Anche a voler ritenere corretta la ricostruzione prospettata dal ricorrente e, dunque, inesatta la qualificazione inizialmente operata dall'Amministrazione, ciò non comporta automaticamente il riconoscimento del beneficio rivendicato.

La questione centrale della controversia non consiste, infatti, nell'accertare se il ricorrente fosse volontario in ferma annuale ovvero volontario in ferma prolungata biennale, bensì nello stabilire se quest'ultima figura rientri tra quelle alle quali gli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010 attribuiscono il beneficio della riserva nei concorsi pubblici.

Sotto tale profilo, le doglianze non possono essere condivise.

L'art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010 individua espressamente e tassativamente le categorie di personale militare destinatarie della riserva di posti nelle pubbliche amministrazioni, facendo riferimento ai volontari in ferma breve, ai volontari in ferma prefissata e alle ulteriori categorie specificamente contemplate dal legislatore.

La disposizione introduce una deroga al principio generale dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso sancito dall'art. 97 Cost.; per tale ragione essa è insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva e non può essere applicata a categorie diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore.

La giurisprudenza di questa Sezione ha già evidenziato, con riferimento a fattispecie analoghe concernenti il medesimo concorso regionale, che la riserva prevista dall'art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010 costituisce disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica a categorie diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 15 settembre 2025, n. 1457).

In particolare, è stato affermato che la mancata inclusione tra i beneficiari della riserva di categorie militari disciplinate dalla previgente normativa non determina alcuna irragionevole disparità di trattamento, atteso che tali figure si collocano in contesti

ordinamentali differenti e risultano caratterizzate da autonome modalità di reclutamento, di impiego e di progressione professionale.

Orbene, tra le figure contemplate dagli artt. 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, non compare il volontario in ferma prolungata biennale disciplinato dalla legge n. 958 del 1986.

Né può ritenersi che tale figura sia automaticamente assimilabile ai volontari in ferma breve o ai volontari in ferma prefissata.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le categorie poste a confronto appartengono a differenti contesti ordinamentali e rispondono a logiche di reclutamento tra loro non coincidenti.

La ferma prolungata biennale si collocava infatti nell'ambito del previgente sistema fondato sul servizio di leva obbligatorio, mentre le figure del volontario in ferma breve e del volontario in ferma prefissata sono state introdotte nel successivo contesto della progressiva professionalizzazione delle Forze armate e della definitiva sospensione della leva obbligatoria.

Si tratta pertanto di figure disciplinate in momenti storici diversi, caratterizzate da autonome modalità di reclutamento, impiego e sviluppo professionale e inserite in assetti ordinamentali non sovrapponibili.

Del resto, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che non è consentito utilizzare lo strumento interpretativo per attribuire benefici o percorsi privilegiati a categorie appartenenti ad un sistema normativo ormai superato, né è possibile ricostruire in via ermeneutica equiparazioni che il legislatore non ha espressamente previsto. In particolare, è stato evidenziato che la distinzione tra le figure militari appartenenti al previgente sistema della leva obbligatoria e quelle inserite nel successivo modello professionale costituisce il risultato di precise scelte legislative e non può essere superata attraverso un'indebita assimilazione giudiziale (Cons. Stato, sez. II, 15 giugno 2026, n. 4754).

Le medesime considerazioni risultano pienamente riferibili alla fattispecie in esame.

Parimenti infondate risultano le censure formulate con riferimento all'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e alla lamentata lesione dell'affidamento.

L'intervento in autotutela trova infatti adeguato fondamento nell'accertata insussistenza di uno dei presupposti essenziali che avevano determinato il riconoscimento della riserva in favore del ricorrente.

In presenza di una graduatoria formatasi sulla base dell'attribuzione di un beneficio non previsto dall'ordinamento, l'interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa assume carattere prevalente rispetto all'affidamento eventualmente maturato dal candidato.

Manifestamente infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata.

Secondo il ricorrente, la mancata inclusione dei volontari in ferma prolungata biennale tra i beneficiari della riserva determinerebbe una violazione dell'art. 3 Cost.

L'assunto non può essere condiviso.

Come chiarito dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 4754/2026, non sussiste alcuna discriminazione quando il legislatore disciplina in modo differente situazioni che si collocano in contesti normativi diversi e presentano una differente struttura genetica e funzionale del rapporto di servizio.

Nel caso di specie il legislatore ha individuato specifiche categorie di volontari delle Forze armate destinatarie del beneficio concorsuale, collegando ad esse un trattamento di favore coerente con il diverso sistema di reclutamento introdotto nel processo di professionalizzazione dello strumento militare.

La scelta normativa rientra pienamente nell'ambito della discrezionalità legislativa e non presenta profili di manifesta irragionevolezza tali da giustificare la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Difetta pertanto il requisito della non manifesta infondatezza richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

In definitiva, anche a voler accedere alla prospettazione del ricorrente circa l'erronea qualificazione del servizio militare prestato, resta assorbente il rilievo che la figura del volontario in ferma prolungata biennale ex legge n. 958 del 1986 non rientra tra le categorie alle quali gli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010 riconoscono il beneficio della riserva di posti nei pubblici concorsi.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

La peculiarità della questione trattata, l'oggettiva complessità del quadro normativo di riferimento e la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente

Michele Di Martino, Primo Referendario, Estensore

Federico Baffa, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Michele Di Martino **Francesco Tallaro**

IL SEGRETARIO